

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3177 del 09/07/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico localizzata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) parte ad uso industriale (impianto lavorazione inerti) e parte ad uso agricolo (vigneto). Procedimento RN03T0033/18RN02 - Concessionario: Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3278 del 08/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove LUGLIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico localizzata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) parte ad uso industriale (impianto lavorazione inerti) e parte ad uso agricolo (vigneto).
Procedimento RN03T0033/18RN02 - Concessionario: Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 8008 del 07/06/2006 con quale è stata rilasciata alla Soc. Tecnoambiente s.r.l. (P.IVA 02679170403), con sede in Santarcangelo di R. (RN) Via Giovanni Pascoli 18/C, la concessione, con scadenza al 06/06/2012, di un'area del demanio idrico per uso industriale per la lavorazione degli inerti della suddetta ditta, area identificata catastalmente al foglio 36 particelle 1007, 1009, 1002, 1010, 1003, 1005 e 1004 e al foglio 42 particelle 59 e 62 nel Comune di Santarcangelo di R. in sponda sinistra del fiume Marecchia. Nell'area demaniale, precisamente nel foglio 36 particelle 1010 e 1003, sono presenti manufatti edilizi costituiti da n. 2 box e n. 2 impianti per la lavorazione degli inerti - **Procedimento RN03T0033**;
- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6760 del 26/04/2016 con la quale è stata rinnovata la concessione n. 8008/2006, con scadenza al 31/12/2017, con cambio di titolarità a favore della Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l. (C.F./P.IVA 04240110405), per l'occupazione di un'area del demanio idrico localizzata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna distinta catastalmente al foglio n. 36 mappali n. 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009 e 1010 e al foglio 42 mappali 59 e 62 per una superficie complessiva di 38.416,00 m², di cui 29.861,37 m² ad uso cortilivo riferito ad un impianto di lavorazione inerti, 5.000,00 m² occupati da un laghetto ad uso produttivo, 849,63 m² occupati da n. 2 box in lamiera e n. 2 impianti tecnologici per lavorazione inerti amovibili e 2.705,00 m² ad uso agricolo (vigneto) - **Procedimento RN03T0033/12RN01**;

DATO ATTO che con la concessione n. 6760 del 26/04/2016 il canone annuo di concessione è stato determinato in €. 10.656,65 (euro diecimilaseicentocinquantasei/65);

VISTA l'istanza pervenuta in data 31/01/2018, registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/857, con cui il Sig. Drudi Giorgio (C.F. DRD GRG 60R23 I779G), legale rappresentante della Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l. (C.F./P.IVA 04240110405) con sede a Roncofreddo (FC) in Via Provinciale Musano n. 3422, ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN03T0033/18RN02**;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per l'intera validità della concessione n. 6760/2016 e altresì per le annualità 2018 e 2019, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 36 del 21/02/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'area demaniale in questione ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC/ZPS IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia") e che pertanto il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2020/56867 del 17/04/2020, ha richiesto la pre- valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L. R. 7/2004, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con nota prot. 1478 del 17/06/2020, acquisita in pari data al prot. di Arpae al PG/2020/87400, ha comunicato che *"la richiesta di rinnovo di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) con un impianto di lavorazione di materiali inerti, non pericolosi, da parte della Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l., sia ammissibile in quanto, l'attività produttiva, già valutata da precedenti procedure di Vinca, è risultata ad incidenza negativa ma non significativa. Il rinnovo della concessione non avrà, quindi, incidenze negative significative su vegetazione, habitat, specie faunistiche di interesse comunitario e connessioni ecologiche del sito ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" e, quindi, può essere autorizzato senza procedere alla fase 2 della Valutazione di incidenza"*. Ha inoltre dettando le prescrizioni cui il Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PGRN/2018/2347 del 13/03/2018 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1562 del 09/05/2018, trasmessa con nota prot. PC/2018/21559 del 16/05/2018 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/4600, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per l'annualità 2018 è stato rideterminato in €. 9.648,42 (euro novemilaseicento quarantotto/42), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, il canone dovuto per l'annualità 2019 risulta pari ad €. 9.783,50 (euro novemilasettecentottantatre/50) e per l'annualità 2020 pari ad €. 9.793,28 (euro novemilasettecentonovantatre/28);
- che per i canoni delle annualità 2018 e 2019 sono già stati versati €. 10.741,90 in data 15/03/2018, €. 10.892,29 in data 26/03/2019 e €. 21,65 in data 01/04/2019 e che, pertanto, il canone dell'annualità 2020 risulta da integrare per €. 7.569,36 (euro settemilacinquecento sessantanove/36);
- che il deposito cauzionale di €. 10.656,65 versato dal richiedente alla Regione, con versamento di €. 4.995,61 in data 13/06/2006 e di €. 5.661,04 in data 09/11/2015, a garanzia degli obblighi della concessione n. 6760 del 26/04/2016 può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla- Osta Idraulico;

- che con nota di prot. PG/2020/90999 del 24/06/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/97834 del 07/07/2020;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 30/01/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 7.569,36 (euro settemilacinque centosessantanove/36) eseguito in data 08/07/2020 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale integrazione del canone per l'annualità 2020;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo quanto indicato nel parere rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 6760 del 26/04/2016 alla Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l. (C.F./P.IVA 04240110405), con sede a Roncofreddo (FC) in Via Provinciale Musano n. 3422, per l'occupazione di un'area del demanio idrico localizzata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna distinta catastalmente al foglio n. 36 mappali n. 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009 e 1010 e al foglio 42 mappali 59 e 62 per una superficie complessiva di 38.416,00 m², di cui 29.861,37 m² ad uso cortilivo riferito ad un impianto di lavorazione inerti, 5.000,00 m² occupati da un laghetto ad uso produttivo, 849,63 m² occupati da n. 2 box in lamiera e n. 2 impianti tecnologici per lavorazione inerti amovibili e 2.705,00 m² ad uso agricolo (vigneto) - **Procedimento RN03T0033/18RN02**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 8008/2006;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2018 e avrà durata sino al 31/12/2023;
5. di stabilire il **canone annuo in €. 9.793,28 (euro novemilasettecentonovantatre/28)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2020 compresa;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 10.656,65 costituito dal richiedente con versamento alla Regione di €. 4.995,61 in data 13/06/2006 e di €. 5.661,04 in data 09/11/2015;
9. **di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., il presente atto è soggetto a registrazione fiscale da parte del concessionario nel termine di 20 giorni dall'adozione;**
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Santarcangelo Frantumazioni s.r.l. (C.F./P.IVA 04240110405), in seguito indicata come “Concessionario”.
Procedimento RN03T0033/18RN02.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’occupazione di un’area del demanio idrico localizzata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna distinta catastalmente al foglio n. 36 mappali n. 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009 e 1010 e al foglio 42 mappali 59 e 62 per una superficie complessiva di 38.416,00 m², di cui 29.861,37 m² ad uso cortilivo riferito ad un impianto di lavorazione inerti, 5.000,00 m² occupati da un laghetto ad uso produttivo, 849,63 m² occupati da n. 2 box in lamiera e n. 2 impianti tecnologici per lavorazione inerti amovibili e 2.705,00 m² ad uso agricolo (vigneto). Tale area è individuata nell’elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 8008/2006.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2018 e avrà **durata fino al 31/12/2023**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell’art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell’interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone di € 9.793,28 (euro novemilasettecentonovantatre/28)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
2. L’importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell’art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l’anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
3. L’importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell’atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale;
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna** con parere prot. 1478 del 17/06/2020, di seguito riportate:

1. *I lavori di demolizione e di installazione nonché i lavori di manutenzione straordinaria devono essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (taxa maggiormente sensibile alle tipologie di disturbo previste per la realizzazione del progetto); in considerazione delle specie presenti nel sito e della loro fenologia, determinate anche dalla latitudine ed altitudine dei luoghi, si ritiene non adatto all'esecuzione dei lavori, il periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio (Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018);*
2. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di demolizione, installazione e manutenzione al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;*
3. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;*
4. *Utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti.*
5. *Smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.*

Si sottolinea inoltre l'importanza degli interventi sulla vegetazione perimetrale per circoscrivere l'area industriale e garantire minor impatto delle attività produttive sulla fauna e sugli habitat circostanti, interni alla ZSC IT4090002.

Pertanto si ribadiscono le Prescrizioni fornite nella VincA del 2017 (Prot. n. 1385 del 10/11/2017).

- a) *Prevedere una cortina vegetazionale attorno al perimetro dell'area interessata, ad integrazione della cortina non continua, già esistente; la cortina perimetrale esistente e quella di nuovo impianto, dovranno essere realizzate con duplice filare di essenze, di adeguata altezza, al fine di garantire isolamento (visivo e acustico) dell'area produttiva dalle adiacenti aree naturali;*
- b) *Eliminare le Cupressacee presenti (Cipressi esotici) e sostituirle con piante di specie autoctone;*
- c) *Le specie da utilizzare per la cortina perimetrale sono: Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis, Salix cinerea, Salix purpurea, Salix triandra, Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Quercus robur, Acer campestre, Ulmus minor, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Cornus mas, Prunus spinosa, Viburnum opulus, Rhamnus catharticus, Pyrus pyraster, Crataegus monogyna;*
- d) *Il progetto di riqualificazione ambientale dell'area dovrà prevedere nella porzione di perimetro confinante con il sentiero storico-naturalistico, lato alveo del fiume Marecchia, la realizzazione di una siepe spessa alcuni metri e pluristratificata, arbustiva ed arborea, formata da specie autoctone adatte alle condizioni ecologiche del sito e conformi al paesaggio vegetale esistente; l'impianto, della lunghezza di almeno 100 m, dovrà essere realizzato sulla base di un progetto esecutivo del verde che contenga informazioni di dettaglio su: tipo e dimensioni delle formazioni che si intendono realizzare, scelta delle specie, collocazione topografica, schema di impianto, tempi di esecuzione e programma di cura e manutenzione;*
- e) *Mantenere adeguata copertura di canna palustre (Phragmites australis) nelle fasce perimetrali degli invasi esistenti all'interno dell'area produttiva;*
- f) *Assicurare idonea costante manutenzione della barriera verde perimetrale e della siepe pluristratificata, lato fiume, con monitoraggio continuo e rapidi interventi di sostituzione di piante e alberature deteriorate;*
- g) *Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L. R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.*

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1562 del 09/05/2018, di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
3. *Il nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna ;*

CONDIZIONI GENERALI

4. *Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non*

sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna (ASTcP);*
- 7. E' compito del concessionario presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 8. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 9. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.